



NOTA INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L. 68/99 CATEGORIE PROTETTE

I SOGGETTI BENEFICIARI

Si possono iscrivere nell'elenco di cui all'art. 18 della L. 68/99 le persone in età lavorativa prive d'occupazione (oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione), domiciliate in un Comune presente nel territorio del Centro per l'Impiego (non è possibile iscriversi contemporaneamente a più Centri per l'Impiego) in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:

- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati;
- coniuge e figli superstiti ovvero fratelli conviventi a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in seguito ad azioni terroristiche e della criminalità organizzata.

ALCUNE REGOLE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

La persona appartenente alle categorie protette mantiene l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 18 della L. 68/99 fin tanto che è in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione, come di seguito riportato.

Lo stato di disoccupazione è **sospeso**⁽¹⁾ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Lo stato di disoccupazione è **conservato**⁽²⁾, su richiesta dell'interessato, quando un lavoro produce un reddito inferiore ad 8.000 euro lordi all'anno (4.800 euro lordi in caso di lavoro autonomo).

Per avere maggiori dettagli sulle regole dello stato di disoccupazione in vigore in provincia di Trento o sull'iscrizione nell'elenco della L. 68/99, sul sito www.agenzialavoro.tn.it è possibile consultare i documenti: "Direttive per il collocamento e avviamento al lavoro" e "Disciplina per la gestione degli elenchi e delle graduatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68".

Ricordiamo che le dichiarazioni presentate al Centro per l'impiego sono sottoposte a controlli e che, in caso di falsità, il dichiarante perde i benefici acquisiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (ART. 13)

- i dati forniti al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui alla L. 68/99 verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente generale dell'Agenzia del lavoro;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

¹ Lo stato di disoccupazione è sospeso nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; in questo caso, alla conclusione del rapporto di lavoro il cittadino riacquista automaticamente la condizione di disoccupazione senza doversi presentare al CPI per dichiarare nuovamente la sua immediata disponibilità al lavoro (Did). E' possibile sospendere anche rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato che si sono interrotti prima dei 6 mesi, a seguito di una richiesta presentata entro 15 giorni dalla data di fine lavoro. Durante tale periodo (sospensione dello stato di disoccupazione) la persona è considerata occupata.

² Può iscriversi e conservare lo stato di disoccupazione chi svolge un'attività lavorativa che non superi il reddito lordo di € 8.000,00 per lavoro dipendente (anche lavoro a chiamata o intermittente) o a progetto, di € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale, nel corso dell'anno solare. La domanda di conservazione va presentata entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. Nel caso di stato di disoccupazione conservato, è obbligatorio comunicare tempestivamente se si supera il limite di reddito annuale stabilito. E' importante ricordare che per la conservazione dello stato di disoccupazione, si considerano anche gli altri eventuali redditi da lavoro conseguiti nell'anno solare di riferimento, in vigore dello stato di disoccupazione. La dichiarazione cessa la sua efficacia nel caso di una successiva attività di lavoro. La conservazione dello stato di disoccupazione viene applicata, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell'ambito dell'Intervento 19 e nell'ambito dei lavori promossi dal Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale (Progettone).